



R E P U

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;;
sul ricorso numero di registro generale 2037 del 2011,
integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Tresana Servizi Cooperativa Sociale in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli
avvocati Valentina Filippo e Lorenzo Generoso, con
domicilio eletto presso il primo in Firenze, via Puccinotti
41;

contro

il Comune di Tresana in persona del Sindaco in carica,
rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Menchini e
Cristiana Carcelli, con domicilio presso la Segreteria del
T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

nei confronti di

Cooperativa Sociale La Brunella in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv.
Clara Cinquanta, con domicilio eletto presso la Segreteria

del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

per l'annullamento

A) della nota prot. n. 4185/9.3 del 29.09.2011 con la quale si comunicava l'aggiudicazione della gara d'appalto per i servizi di pulizia immobili comunali e scolastici, di accompagnamento scuolabus, di cuoca e aiuto-cuoca (periodo 1.10.2011 - 30.09.2013) alla Cooperativa Sociale "La Brunella" avvenuta con determinazione n. 137 del 21.09.2011;

B) della determinazione n. 137 del 21.09.2011 del responsabile del servizio area amministrativo - finanziaria avente ad oggetto l'approvazione del verbale e aggiudicazione dell'appalto per i servizi di pulizia immobili comunali e scolastici, di accompagnamento scuolabus, di cuoca e aiuto-cuoca periodo 1.10.2011 - 30.09.2013;

C) del verbale di gara datato 31.08.2011 della Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara di appalto per i servizi di pulizia immobili comunali e scolastici, di accompagnamento scuolabus, di cuoca e aiuto-cuoca periodo 1.10.2011 - 30.09.2013 e di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; giusta motivi aggiunti depositati in data 17 gennaio 2012, per la declaratoria di inefficacia 'annullamento del contratto di appalto in data 1.10.2011.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tresana e della Cooperativa Sociale La Brunella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che con il presente ricorso è impugnata l'aggiudicazione di un appalto per servizi di pulizia immobili comunali e scolastici, di accompagnamento scuolabus, di cuoca e aiuto-cuoca alla controinteressata, in quanto erroneamente la stazione appaltante avrebbe considerato giustificata l'anomalia della sua offerta;

Considerato che:

- le giustificazioni presentate dalla controinteressata con nota del 16 settembre 2011 fanno riferimento a fatti e circostanze, quali l'acquisto di materiali a costi particolarmente convenienti e l'integrale ammortamento dei mezzi di produzione, che non sono supportate da elementi probatori e per converso non spiegano il forte ribasso sul costo della manodopera,

- i provvedimenti adottati dall'Amministrazione intimata non forniscono ulteriore motivazione in merito e non possono essere presi in esame gli argomenti dedotti nella sua memoria difensiva, costituendo un'inammissibile motivazione a posteriori;

Considerato inoltre che l'importo annuo del contratto è quantificato nel capitolato in via indicativa e con riserva di variazione né era presente un divieto di formulare offerte in aumento, sicché la mancata impugnazione di tale punto della legge di gara non può determinare

l'inammissibilità del ricorso come pretende la difesa dell'Amministrazione;

Ritenuto pertanto di accogliere il presente ricorso con annullamento dell'impugnata determinazione dirigenziale 21 settembre 2011, n. 137, e assorbimento dei motivi ulteriori di gravame, e di stabilire che la stazione appaltante dovrà rideterminarsi sulle giustificazioni fornite dall'impresa aggiudicataria essendo inibito al giudice Amministrativo di operare autonomamente la verifica della congruità dell'offerta presentata in gara, poiché altrimenti invaderebbe una sfera propria dell'Amministrazione in esercizio di discrezionalità tecnica (C.d.S. IV, 27 giugno 2011 n. 3862); Ritenuto inoltre di respingere la richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto formulata dalla ricorrente poiché allo stato non è possibile predicarne la spettanza alla medesima;

Ritenuto infine di condannare le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00) cui devono essere aggiunte le sole somme per IVA e CPA;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la determinazione dirigenziale 21 settembre 2011, n. 137. Respinge la domanda di inefficacia del contratto stipulato.

Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nella misura di €

4.000,00 (quattromila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)